

### **RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO**

In caso di ritardato od omesso pagamento si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, rubricato Accertamento che fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari inerenti ai tributi locali. In particolare all'articolo 13 del D.Lgs 471/1997, rubricato Ritardati od omessi versamenti diretti, il quale dispone, al comma 1, quanto segue:

*Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile [...].*